

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 791-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ROSELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1964

---

Comunicata alla Presidenza il 26 ottobre 1964

---

Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

---

ONOREVOLI SENATORI. — Le entrate effettive del bilancio di previsione 1963-64 dello Stato risultano di 5.265.275.901.000 lire; le entrate complessive ammontano a 5.318 miliardi 572.570.110 lire ed il disavanzo finanziario ammonta a 805.595.416.251 lire. Il riepilogo generale del bilancio preventivo per il periodo 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964 presenta una entrata effettiva di lire 2.946 miliardi 908.047.085 ed una entrata complessiva di lire 2.997.185.559.390 con un disavanzo finanziario di lire 266.779.390.907. Le entrate complessive del bilancio di previsione per il 1965 risultano 6.619.698.166.250 di lire. Sulle entrate 1963-64 il gettito dell'IGE incide per 20% e sulle entrate per 1965 incide per 18 %, circa.

L'imposta generale sull'entrata (regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940 n. 762 e successive modificazioni ed integrazioni) consente di iscrivere un gettito di lire 1.110.000.000.000 per l'esercizio 1963-1964, un gettito di lire 605.000.000.000 per il periodo 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964, mentre il gettito previsto per l'esercizio 1965 è di lire 1.240.000.000.000 lire.

Nell'esercizio dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 si è realizzato un incasso per tale tributo di lire 1.147.721.841.321 superiore al previsto di circa il 3,5 per cento e nell'esercizio 1962-63 a fronte di una previsione di entrata di 935.000.000.000 lire si era realizzato un incasso di 1.035.371.928.465 lire con un aumento rispetto la previsione del 10 per cento circa.

Il testo di legge sottoposto al vostro esame istituisce una addizionale straordinaria per un periodo di tre anni, dal 1965 al 1967 compreso, esercizi ad anno solare, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, del venti per cento sulle aliquote definite dalla legge e sue modificazioni ed integrazioni fino ad oggi.

Il testo stabilisce l'applicazione fondamentale, di cui al primo comma dell'articolo 1, con un campo particolare di applicazione dell'addizionale straordinaria temporanea ed alcune esenzioni. L'applicazione riguar-

da le merci importate soggette all'imposta fondamentale, di cui al terzo comma dell'articolo 1. All'articolo 5 del testo della Commissione si stabilisce per gli atti sottoposti all'imposta fondamentale per il periodo corrente dalle ore 0 del 31 agosto 1964 alle ore 24 del 24 settembre 1964 un aumento definito dall'articolo stesso. Nell'ambito di questa applicazione si stabiliscono 22 titoli d'esenzione totale dall'aumento elencati nello stesso articolo 5. Le entrate derivanti dall'esercizio del credito sono esenti tanto dalla addizionale straordinaria triennale, quanto dall'aumento di cui all'articolo 5. La addizionale, per quanto riguarda i cementi e gli agglomerati cementizi, è ridotta del 50 per cento, ossia al 10 per cento dell'aliquota dell'imposta fondamentale arrotondata a dieci centesimi, per eccesso: ad esempio su 3,30 per cento si ha l'addizionale 0,66 per cento che si arrotonda a 0,70 per cento.

Una esenzione caratteristica riguarda, ai sensi dell'articolo 3 merci e prestazioni di servizi elencati in 26 titoli.

Un altro titolo di esenzione dalla addizionale straordinaria triennale riguarda ai sensi dell'articolo 4 vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera, od altro secondo la dizione dell'articolo 53 della legge n. 762 del 1940, fatte a favore delle Amministrazioni dello Stato dirette od autonome nonchè a quegli enti che sono equiparati per legge alle prime ad ogni effetto, purchè già aggiudicate. Un titolo di esenzione particolarmente considerato dalla Commissione e dal Ministro ha riguardato, secondo proposta del senatore Fortunati, una analoga transitoria esenzione per le materie sopraelencate riguardanti gli atti degli enti locali territoriali.

Si prevedono inoltre due ordini di restituzione d'imposta agli effetti della addizionale. Il primo riguarda gli atti soggetti alla imposta e per conseguenza alla addizionale straordinaria triennale relativi alle esportazioni come alla imposizione di conguaglio per i prodotti importati ai sensi dell'articolo 2.

Il secondo ordine di restituzione è compreso nell'articolo 5 e riguarda, per il perio-

do settembrino sopraprecisato, le stesse operazioni commerciali con l'estero, esportazioni ed importazioni, agli effetti rispettivamente dell'addizionale straordinaria o della imposta di conguaglio.

A chiarimento del punto 22 dell'articolo 3 il relatore precisa che gli antiparassitari sono compresi nella esenzione di cui al testo citato anche se non menzionati, in quanto compresi nella legge e che al punto 24 sono compresi nella esenzione i mangimi industriali. Così al punto 9 dell'articolo 3 sono comprese le olive in quanto accolte dalla dizione frutta.

L'emendamento sostitutivo all'articolo 4 proposto dalla Commissione si riferisce ad esigenze di chiarezza di normazione e di responsabilità nei riguardi del corso di applicazione del decreto legge 31 agosto 1964 n. 705. Infatti dopo il voto negativo del Senato si trattava per la vostra Commissione di trovare la formulazione coerente con il dettato del terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, che recita:

« Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia *sin dall'inizio*, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere *possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici* sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Nel caso considerato nello spazio cronologico già indicato sono stati certamente realizzati ai sensi del decreto-legge 31 agosto 1964 n. 705 atti di accertamento, di imposizione, di pagamento mediante applicazione di marche o di versamenti in conto corrente, di riscossione, riguardanti l'addizionale di cui al decreto-legge. Si saranno realizzate restituzioni d'imposta riguardanti il commercio estero, aumentata dell'addizionale, operazioni di trasmissione del ti-

tolo rappresentato dall'atto giustificativo di quella restituzione. Analogamente si sono applicate esenzioni previste dal testo citato. La percussione dell'imposta e dell'addizionale, la ripercussione, certamente producono effetti finanziari complessi non interamente accertabili, nè riconoscibili o misurabili. I trasferimenti d'imposta, gli effetti indiretti di aumento di prezzo nelle vendite, gli effetti secondari e riflessi correlati alle disposizioni di legge dal 31 agosto 1964 e certamente non interrotti dalla disapprovazione del 24 settembre 1964 e non interrotti tuttora, mentre la presente proposta di legge è in corso d'esame, consentono di affermare che, soprattutto nella legislazione riguardante l'IGE, applicativa ed esentativa, molto varia e differenziata, esenzioni totali, parziali, temporanee, soggettive, oggettive e d'altra natura, non è possibile realizzare, nè il diritto può applicarsi contro o senza i termini dei fatti, un giusto, esatto, rimborso d'imposta anche se si volesse praticarlo. La irreperibilità del soggetto ultimo sul quale aggrava l'imposta a cascata, la indecifrabilità dei valori trasmessi, quelli cioè riguardanti l'imposta stessa, nell'esatto schema delle sue aliquote ed applicazioni quali-quantitative, convengono al complesso sistema dell'imposta. Basta scorrere le disposizioni legislative contenute nel testo pubblicato dall'Istituto poligrafico dello Stato sull'imposta generale sull'entrata, per ricordare quegli addendi o moltiplicatori aggiunti dalle preoccupazioni, dalle cautele, dalle speculazioni su materie già allo sbocco dello scambio, su fatture in corso di compilazione o di soddisfazione, su operazioni nelle loro diverse fasi, su pagamenti correnti e non documentabili, sugli scambi al minuto e su altri. Tutto questo insieme consente di negare la possibilità, anche se ricercata volenterosamente, di realizzare giusti, adeguati, esatti rimborsi, che in qualsiasi termine compiuti non soddisferebbero nè i criteri di giustizia tributaria, nè quelli di giustizia sociale.

Irreperibili i soggetti, irreperibili gli effetti di traslazione e di ripercussione, irreperibile il consumatore finale, irreperibili i sovraprofiti, nel loro profilo e carattere e

valore, con esattezza, attendibilità, universalità, non rimane che definire con una nuova norma i rapporti tributari sorti dal 31 agosto al 24 settembre a tutti gli effetti di esazione e di restituzione.

Il Ministro delle finanze nel disegno di legge al nostro esame (n. 791) aveva proposto una formulazione semplice. Essa era accoglibile nel primo e nel secondo comma dell'articolo.

La vostra Commissione ha preferito, a maggioranza, formulare un articolo sostitutivo equipollente nella sostanza tributaria, equivalente nel significato giuridico, ma senza menzione del testo respinto, in una norma innovata, dalla menzione esplicita, atta a sistemare praticamente la questione ed a corrispondere al dettato costituzionale citato la cui applicazione era ed è necessario curare in un atto legislativo coerente con la funzione legislativa delle Camere e con la regolazione per legge dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito. La Commissione, pur non disapprovando nella sostanza la proposta governativa, ha preferito a maggioranza, dopo aver respinto la proposta di soppressione dell'articolo 4, dopo aver respinto la proposta di rinvio della regolazione del problema a nuova e diversa norma enucleata dal contesto del disegno di legge in esame, presentare la formulazione sostitutiva.

È stato considerato dalla Commissione il problema dell'inserimento nell'elenco delle esenzioni di cui all'articolo 3 di alcuni prodotti come il latte, le bietole, i liquori, le acqueviti, i vini speciali, gli spumanti, le assicurazioni vita, i medicinali, il gas, il carbone, la legna da ardere, ed altri oggetti, respingendo ulteriori inserimenti, pur riconoscendo l'esistenza di diversi non lievi problemi, accettando soltanto, oltre le modificazioni aggiuntive, che nella dizione vini comuni debbano essere compresi anche i vini tipici e non i vini speciali. Purtroppo mancano per questa imposta, certo la più complessa, tra tutte quelle vigenti, analisi che consentano di cogliere le ripartizioni, gli addendi, tutti i componenti. Il relatore ricorda che nei

rendiconti sommari delle sedute della Commissione dal 20 ottobre al 22 ottobre 1964 son riportati utili interventi ed elementi dell'approfondito dibattito svolto, soprattutto avendo riguardo alle questioni di principio per le quali il relatore si rimette ai suddetti resoconti.

I senatori con proposte e suggerimenti diversi hanno analizzato i problemi emersi ed hanno esposto il loro giudizio prezioso per l'intelligenza della legge.

Il relatore ricorda il precedente del decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 937, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 17 ottobre 1958 recante norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Il testo fu presentato al Senato il 17 ottobre 1958 (atto numero 177), fu approvato il 1° dicembre 1958 e trasmesso alla Camera il 2 dicembre 1958, fu respinto con motivazione l'11 dicembre 1958 e ripresentato al Senato come disegno di legge (n. 318) il 13 dicembre 1958 e poi approvato dal Parlamento. La procedura è rilevante per la datazione delle varie fasi, ma è altrettanto interessante il fatto che il testo del primo decreto e del disegno di legge analogo si sovrapponevano con non rilevanti modificazioni. Nel caso presente nel quale le modificazioni ricordate agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, non sono irrilevanti per una diversa configurazione dell'addizionale, le variazioni implicano un giudizio specifico sul testo in esame.

Infine il relatore sostituito nell'ultima parte del dibattito dell'onorevole senatore Conti, relatore, indisposto, gli rivolge i più sentiti auguri di guarigione a nome di tutti i colleghi.

Il relatore, facendo seguire un appunto sui requisiti fondamentali dell'imposta ed altri allegati illustrativi e ricordando che l'aumento del gettito previsto approssimativamente secondo la tabella allegata è destinato a finanziare spese sociali ed economiche di sviluppo, raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge n. 791.

ROSELLI, relatore

## ALLEGATO N. 1

**Cenni generali estratti da relazioni ministeriali sull'imposta generale sull'entrata**

1) *Cenni generali.* — L'imposta generale sull'entrata occupa nel sistema fiscale italiano un posto di preminente importanza, sia per il gettito che assicura all'Erario, sia per la sua ampia sfera di applicazione.

Tale tributo trae origine dall'abolita tassa di scambio, ma ben più ampia ne è la portata in quanto colpisce tutte in genere le cessioni di beni (esclusi gli immobili) poste in essere nello Stato in dipendenza di una attività commerciale sia pure occasionale (è a tal fine sufficiente che una sola delle parti contraenti abbia veste di commerciante), ed altresì l'ampio settore delle prestazioni di servizi effettuate nell'ambito del territorio nazionale.

Trattasi in sostanza di un'imposta che si informa a criteri di generalità ed obiettività, criteri che trovano attuazione attraverso la imposizione — in base alle aliquote previste dalla legge — dell'entrata lorda afferente ogni singolo atto economico che rientra nella sua sfera di applicazione, qualunque siano le finalità per il cui conseguimento l'atto stesso viene posto in essere.

L'applicazione del tributo in questione viene in massima demandato allo stesso contribuente il quale procede quindi ad una vera e propria autotassazione, mentre l'intervento a tal fine degli organi pubblici (Ufficio del registro, Esattori delle imposte di consumo, Dogane) si effettua nei soli casi in cui l'applicazione e riscossione del tributo è subordinata a speciali criteri e modalità.

Quanto ai rapporti di scambio con l'estero, vige di regola il principio della tassazione (IGE e imposta di conguaglio) per la importazione dei prodotti esteri e della detassazione (esenzione dall'IGE e diritto al ristorno) per l'esportazione di beni.

Numerose esenzioni ed agevolazioni sono pure previste dalla legge per varie categorie

di atti economici, in relazione a particolari situazioni di ordine economico, politico, sociale e fiscale, che ne hanno consigliato la adozione.

2) *Oggetto.* — L'imposta colpisce l'entrata in danaro o con mezzi di pagamento sostitutivi del danaro, da chiunque conseguita in dipendenza della cessione di beni o di prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato. Per le prestazioni di servizi, costituisce valore imponibile anche il corrispettivo conseguito in natura.

Più particolarmente sono soggetti all'imposta: i trasferimenti di merci e prodotti che hanno luogo fra commercianti, industriali ed esercenti; i passaggi di merci fra la ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita al pubblico; gli acquisti di merci da parte di industriali, commercianti ed esercenti presso privati; le prestazioni di professionisti ed artisti, nonché quelle effettuate da aziende commerciali ed industriali in genere; le prestazioni degli ausiliari del commercio; le locazioni di beni mobili e le locazioni e sublocazioni di beni immobili non urbani ed ogni altra forma di costituzione o cessione a titolo oneroso per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili; gli appalti in genere e le forniture-appalto; i servizi e le operazioni compiute da istituti ed aziende di credito; le operazioni poste in essere da istituti e compagnie di assicurazione; le permutate di cose mobili (per le quali l'imposta è dovuta sulla cosa di maggior valore - articolo 10 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452); eccetera.

3) *Soggetti.* — Le persone fisiche, le persone giuridiche e tutti in genere gli enti di qualsiasi natura, in quanto compiano atti economici o gestiscano attività economiche che a norma di legge danno luogo ad entrata imponibile, assumono la veste di soggetti dell'imposta.

L'obbligo della corresponsione del tributo all'Erario compete, a norma dell'articolo 6 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, al contribuente di diritto, cioè al soggetto a cui favore si verifica l'entrata imponibile. Un'eccezione a tale principio è ammessa nel caso di vendite di prodotti agricoli effettuate dai diretti produttori nei confronti di commercianti ed industriali ed in genere nelle vendite effettuate nei confronti di tali categorie da privati; nelle accennate ipotesi infatti l'obbligo del pagamento del tributo incombe direttamente sul contribuente di fatto.

L'articolo 6 citato prevede a favore del contribuente di diritto la facoltà di rivalersi dell'onere dell'imposta nei confronti dell'altra parte contraente, e cioè del contribuente di fatto, che ha eseguito il pagamento delle somme costituenti l'entrata. Tuttavia, quando contribuente di fatto sia una Amministrazione dello Stato o un Ente equiparato per legge, ad ogni effetto fiscale, alle Amministrazioni dello Stato, l'imposta resta a carico del contribuente di diritto, escludendo la richiamata disposizione di legge il diritto ad esercitare la rivalsa nei confronti degli Enti in questione.

Nelle importazioni, l'onere del tributo ricade direttamente sull'importatore.

4) *Criteri d'imposizione.* — Per gli atti economici che hanno luogo nello Stato, l'imposta è giuridicamente dovuta quando si verifica il trasferimento, reale o potenziale (mediante cioè accreditamento), del denaro che costituisce l'entrata imponibile. A tale principio fanno tuttavia eccezione gli atti economici derivanti da trasferimenti di materie, merci e prodotti fra commercianti ed industriali o da privati a commercianti ed industriali, per i quali l'imposta si ritiene dovuta ancorchè si verifichi una sola delle seguenti condizioni: consegna o spedizione della merce, pagamento del prezzo (ove trattasi di acconto, l'imposta va corrisposta in un primo tempo sul solo ammontare dell'acconto), emissione del documento di scambio.

Quanto agli accennati trasferimenti di materie, merci e prodotti, va poi più partico-

larmente rilevato che l'imposta è di regola dovuta di volta in volta, per ogni passaggio cui dà luogo il commercio dei beni stessi dalla produzione al consumo; tuttavia, per alcune particolari categorie di prodotti, sono previsti speciali regimi d'imposizione *una tantum* in base ai quali l'imposta viene assolta in unica soluzione — normalmente in occasione della produzione o del passaggio che, per motivi tecnici, si reputa il più opportuno (o, per quelli esteri, all'atto della importazione) — con una aliquota condensata determinata in relazione all'aliquota propria del prodotto, al numero presunto dei passaggi di cui il prodotto stesso forma di regola oggetto, nonché al valore crescente che il prodotto subisce in occasione dei vari passaggi.

5) *Valore imponibile.* — L'articolo 4 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, stabilisce che ai fini della determinazione dell'entrata imponibile non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, imposte, tasse, diritti, compartecipazioni od altro, anche se trattasi di oneri che gravano direttamente l'entrata stessa.

In sostanza quindi il valore imponibile dell'atto economico è costituito dall'*entrata lorda*, nella quale restano conglobati tutti quegli altri oneri fiscali che colpiscono, sotto diverse forme ed intendimenti, l'atto stesso in occasione del suo compimento.

Nelle importazioni, il valore imponibile è costituito, a norma dell'articolo 18 della legge organica, dal valore delle merci estere poste al confine, aumentato delle spese di nolo, imballaggio e assicurazione, nonché dell'ammontare dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e soprataxa dovuti per lo sdoganamento della merce.

6) *Aliquote.* — Le aliquote d'imposta sono stabilite in misura percentuale dell'entrata imponibile e si corrispondono per ogni singolo atto economico che dà luogo all'entrata. L'aliquota normale è del 3,30 per cento per le cessioni di beni e per le prestazioni dei servizi; essa si applica nella grande generalità degli atti economici posti in essere e

quando la legge non disponga diversamente ed è dovuta tante volte quanti sono gli scambi delle merci stesse e i rapporti giuridici cui danno luogo le prestazioni di servizio.

A lato dell'aliquota normale l'attuale legislazione prevede varie aliquote speciali che sono determinate in misura inferiore o superiore alla normale, a seconda che riguardano prodotti e servizi di largo e popolare consumo ovvero a carattere voluttuario.

Infine per alcuni prodotti sono in vigore aliquote condensate applicate in base a speciali regimi d'imposizione *una tantum* che tengono conto del numero presumibile dei passaggi dei prodotti stessi, colpendoli all'origine od in una fase del loro ciclo commerciale ed assolvendo in tal modo il tributo afferente tutti i passaggi cui dà luogo il commercio dei prodotti medesimi.

In conclusione, alla stregua dei brevi cenni che precedono, il tributo in argomento può essere classificato come un'imposta indiretta sui trasferimenti e sui consumi, che colpisce i beni soggetti con sistema « a cascata » con carattere plurifase.

La differenziazione delle aliquote realizza nell'ampia sfera di applicazione del tributo una certa forma di progressività, colpendo con una incidenza maggiore i prodotti di lusso, con una minore i prodotti di uso comune e necessario ed esonerando i prodotti di primissima necessità (pane, paste alimentari, latte destinato al diretto consumo alimentare, eccetera).

Tale progressività, come è ovvio, non verrà a subire alcuna alterazione per effetto della legge che istituisce l'addizionale alle aliquote attualmente esistenti.

#### ALLEGATO N. 2

##### Computo approssimativo incasso 1963-64

##### IGE:

	Miliardi
Autotassazione a mezzo c/c postale . . . . .	700
Credito, assicurazioni, pubblicità . . . . .	35
Produzioni e servizi altri . . . . .	200
Prodotti importati . . . . .	175
	<hr/>
Totale . . . . .	circa 1.110

## ALLEGATO N. 3

CONTEGGIO AUMENTO GETTITO IGE  
(riferibile ad un esercizio finanziario)

Gettito attuale IGE miliardi 1.155		
aumento 20 per cento su di esso, tenendo conto dell'arroton-		
damento a 10 centesimi . . . . .	miliardi	242
Gettito attuale imposta conguaglio miliardi 100		
aumento 20 per cento su di esso . . . . .	»	20
		262
	Aumento generale. . . . .	» 262
Mancato aumento esenzione generi alimentari . . . . .	»	18,400
»       »       »   grassi animali . . . . .	»	0,177
»       »       »   benzina . . . . .	»	6,600
»       »       »   gas liquidi per autotrazione . . . . .	»	0,078
»       »       »   credito . . . . .	»	6,000
»       »       »   fertilizzanti ed anticrittogamici . . . . .	»	1,000
»       »       »   sementi, foraggi e mangimi . . . . .	»	1,200
»       »       »   macchine agricole . . . . .	»	1,000
»       »       »   trattori agricoli e rimorchi . . . . .	»	1,176
»       »       »   somministrazioni di acque . . . . .	»	0,489
»       »       »   prestazioni e rette ospedaliere . . . . .	»	1,550
		37,670
	Totale esenzioni . . . . .	» 37,670
Minori entrate per merci soggette all'aumento ridotto al 10 %		
cementi . . . . .	»	1,090
		38,760
	Totale generale esenzioni e riduzioni . . . . .	» 38,760
Aumento generale . . . . .	»	262,000
Mancato aumento . . . . .	»	38,760
		223,240
	Totale . . . . .	» 223,240
Maggiore esborso per aumento ristorni agli esportatori . . . . .	»	27,000
		196,240
	Incremento effettivo . . . . .	miliardi 196,240



## ALLEGATO N. 4

Esemplificazione di aliquote riguardanti i  
prodotti esentati

1) Burro . . . . .	2 %	
2) Margarina . . . . .	2 %	
3) Formaggi . . . . .	2 %	
4) Ricotta . . . . .	2 %	
5) Legumi . . . . .	2 %	
6) Conserve . . . . .	2 %	
7) Olii . . . . .	1 %	
8) Pomodori . . . . .	2 %	
9) Frutta . . . . .	2 %	{ 0,80 % 0,40 %
10) Frutta secca . . . . .	2 %	
11) Pesce . . . . .	2 %	
12) Uova . . . . .	2 %	
13) Pollame . . . . .	3,30 %	
14) Baccalà . . . . .	2,30 % - 5 % - 7,30 %	
15) Zucchero . . . . .	4,30 % - 8,80 %	
16) Carni . . . . .	6 % - 5 % - 5,30 %	
17) Riso . . . . .	2 %	
18) Vini . . . . .	6 % - 3 %	
19) Aceto . . . . .	3 %	
20) Benzina . . . . .	4,20 %	
21) GPL . . . . .	4 % - 9 % - 14 %	
22) Fertilizzanti . . . . .	5 % - 2,30 %	
23) Acqua . . . . .	3 %	



**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

È istituita un'addizionale nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale è stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

## Art. 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

## Art. 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

È istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;
- 9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;
- 10) frutta secca;
- 11) pesce fresco, anche congelato;
- 12) uova di pollame;
- 13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;
- 14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;
- 15) zucchero;
- 16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;
- 17) risone e riso;
- 18) vini comuni, mosti ed uva da vino;
- 19) aceto;
- 20) benzina;
- 21) gas di petrolio liquefatti per auto-trazione;
- 22) fertilizzanti, anticrittogamici, presidi sanitari di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 ed al primo comma dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
- 23) attrezzi agricoli e macchine agricole (compresi i trattori agricoli e loro rimorchi) destinati alla coltivazione dei fondi, all'allevamento del bestiame, alla raccolta dei prodotti agricoli ed alla prima lavo-

(Segue: *Testo della Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*)

razione di essi, loro parti di ricambio e relativi motori;

24) sementi, foraggi e mangimi disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281;

25) somministrazioni di acqua;

26) ricoveri e prestazioni in ospedali, case di cura, cliniche, ambulatori e simili.

Sono escluse altresì dall'applicazione dell'addizionale le entrate derivanti dall'esercizio del credito.

(V. art. 5).

#### Art. 4.

Nel periodo intercorrente dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, l'imposta generale sull'entrata e l'imposta di conguaglio rimangono stabilite nella misura prevista dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

(Segue: *Testo della Commissione*)

#### Art. 4.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonchè a quegli enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

#### Art. 5.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, commi primo e terzo, e 2 si applicano anche per gli atti economici, le importazioni e le esportazioni, effettuati nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964, fatta eccezione per le aliquote d'imposta sull'entrata relative ai seguenti prodotti:

- 1) burro;
- 2) margarina animale e vegetale;
- 3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;
- 4) ricotta;
- 5) legumi secchi;
- 6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;
- 7) olii vegetali allo stato commestibile;
- 8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

(Segue: *Testo del Governo*)

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705.

Art. 5.

Le addizionali stabilite dall'articolo 1 non si applicano per le entrate derivanti da vendite, appalti, forniture, prestazioni di opera od altro, fatti alle Amministrazioni dirette od autonome dello Stato, nonchè a quegli

(Segue: *Testo della Commissione*)

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti;

14) baccalà secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) benzina;

20) fertilizzanti e anticrittogamici;

21) macchine agricole;

22) sementi, foraggi e mangimi industriali.

L'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 non si applica all'imposta dovuta sulle entrate derivanti dall'esercizio del credito, conseguite nel periodo intercorso dal 31 agosto 1964 al 24 settembre 1964.

Per i prodotti esportati nel periodo stesso, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954 numero 570 e successive modificazioni ed integrazioni, va liquidata in base alle aliquote maggiorate previste dal precedente articolo 2.

(V. art. 4).

(Segue: *Testo del Governo*)

enti che per legge sono equiparati ad ogni effetto fiscale alle Amministrazioni dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già aggiudicati.

**Art. 6.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia per la durata di tre anni.

(Segue: *Testo della Commissione*)

**Art. 6.**

*Identico.*